

disposizioni introdotte mediante una legge attuativa delle nuove norme costituzionali (legge n.243 del 2012) ha introdotto e delineato ulteriori limiti e **vincoli ai requisiti dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali** medesimi, chiamandoli a concorrere alla sostenibilità delle finanze pubbliche ed, in tal modo, incidendo su alcuni degli assetti istituzionali vigenti al momento del varo della legge delega sul federalismo fiscale.

4. Le entrate in conto corrente.

Le entrate in conto corrente comprendono il Titolo I, Titolo II e Titolo III delle entrate, e rappresentano tutte le risorse a disposizione dell'ente per il finanziamento delle spese di gestione annuali e l'erogazione dei servizi pubblici. Si tratta di entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal pagamento da parte dei cittadini di tributi o altre tariffe, da attività economiche complementari svolte dall'ente o da trasferimenti da parte di enti pubblici.

4.1. Le entrate tributarie.

Le entrate tributarie sono costituite dalle entrate di competenza comunale derivanti dalla riscossione dei tributi. Costituiscono la cosiddetta *autonomia finanziaria* di un comune, ovvero la sua capacità di provvedere autonomamente al finanziamento della spesa.

1. Imposte
2. Tasse
3. Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

In particolare, nell'ambito delle entrate degli enti locali, l'**art. 149 del D.Lgs. 267/2000** riconosce a Comuni e Province, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Inoltre la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. Lo stesso articolo afferma che la finanza dei Comuni e delle Province è costituita da:

- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali regionali;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- altre entrate proprie, anche patrimoniali;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

Province e Comuni, in base all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 possono disciplinare con regolamenti le proprie entrate, comprese quelle tributarie.

Per quanto riguarda la classificazione contabile, l'art. 165 del D.Lgs. 267/2000 dispone che nel bilancio di Province e Comuni le entrate siano ripartite nei seguenti

6 titoli:

- **Entrate tributarie**, distinguiamo qui tra tasse ed imposte:
 - **l'imposta municipale propria (IMU):** È un'imposta diretta di tipo patrimoniale, essendo applicata sulla componente immobiliare del patrimonio. Creata per sostituire l'imposta comunale sugli immobili (ICI), ha inglobato anche parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati.
 - **Il tributo per i servizi indivisibili (TASI):** Riguarda i servizi comunali indivisibili, cioè quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino e il beneficio che lo stesso ne trae. In particolare il suo gettito va a finanziare i costi della manutenzione del verde pubblico e delle strade comunali, l'arredo urbano, l'illuminazione pubblica e l'attività svolta dalla polizia locale. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) prevede che ogni comune italiano interessato debba individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo sia diretto. Insieme con le aliquote del TASI, il Comune dovrà approvare l'elenco dei servizi che verranno pagati con l'introito del nuovo tributo e le somme destinate a ciascuno di essi. Il presupposto della TASI è "il possesso o la detenzione di fabbricati o aree edificabili", esclusi quindi i terreni agricoli. Per questo tributo vale l'esenzione per la prima abitazione con rimando alla disciplina IMU (art. 1 c. 669 legge 147/2013 come novellato dalla legge di stabilità per il 2016).
 - **l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni:** il presupposto dell'imposta sulla pubblicità consiste rispetto al diritto sulle pubbliche affissioni, nella diffusione di messaggi in qualsiasi modo effettuati in luoghi pubblici o in locali aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. I Comuni hanno la facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta e istituire un canone per l'installazione di mezzi pubblicitari in base ad un'apposita tariffa;
 - **l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica:** l'applicazione di quest'addizionale è divenuta obbligatoria, la sua liquidazione e riscossione avviene con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
 - **l'addizionale IRPEF:** caratterizzata da un'aliquota base (l'aliquota di compartecipazione), definita con una o più decreti del Ministro delle Finanze di concerto con i ministri del Tesoro e dell'Interno, e un'aliquota facoltativa, che i Comuni possono deliberare entro il 31 Dicembre di ogni anno. L'art. 67 della Finanziaria 2001 ha disposto una compartecipazione al gettito IRPEF in una misura pari al 4,5% del riscosso in relazione alla competenza del 2001. Il gettito di tale compartecipazione è ripartito in proporzione all'ammontare dell'imposta netta distribuita territorialmente. La legge di

Bilancio 2019 non ha confermato il blocco all'aumento delle aliquote delle addizionali, precedentemente imposto nel 2016.

- **la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:** la tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico; alternativamente all'applicazione di questo tributo Comuni e Province possono istituire un canone sostitutivo della TOSAP;
- **la tassa per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:** colpisce i soggetti che occupano o detengono locali ed aree scoperte esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le tariffe sono determinate dal Comune in base al rapporto di copertura del costo prescelto. Per effetto del decreto Ronchi la tassa sarà sostituita dalla tariffa composta da una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti) e da una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione)
- **entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici;**
- **entrate extra tributarie,** queste sono distinte dal DPR 194/96 in 5 categorie:
 - proventi da servizi pubblici, tra cui iscriviamo il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
 - proventi dalla gestione patrimoniale, tra cui iscriviamo il canone di occupazione di suoli ed aree pubbliche;
 - proventi finanziari;
 - proventi per utili da aziende speciali e partecipate;
 - proventi diversi;
- **entrate derivanti da alienazioni,** da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti;
- **entrate derivanti da accensione di prestiti,** il DPR 194/96 individua 4 categorie:
 - anticipazioni di cassa;
 - finanziamenti a breve termine;
 - assunzione di mutui e prestiti, concessa solo per la realizzazione di investimenti;
 - emissione di prestiti obbligazionari, nelle forme previste dalla legge.
 - le entrate derivanti dal ricorso all'indebitamento hanno destinazione vincolata e a loro è possibile ricorrere solo se è stato approvato il rendiconto dell'esercizio del penultimo anno e se è avvenuta la deliberazione del bilancio annuale in cui siano incluse le relative previsioni;
- **entrate da servizio per conto terzi.**

I Comuni hanno raggiunto negli ultimi anni un buon livello di autonomia finanziaria, cioè di indipendenza dalle risorse statali trasferite. La media nazionale

si aggira sul 60% con punte anche del 70% in alcune città, ciò significa il rovesciamento del dato di partenza, nel 1985 infatti le entrate comunali dipendevano mediamente per il 70% dal Bilancio dello Stato.

Nel 2001 le entrate tributarie rappresentavano circa i 2/5 delle entrate correnti complessive, altri 2/5 erano rappresentati dai trasferimenti ed 1/5 dalle entrate extra tributarie.

L'ICI, la tassa rifiuti, gli altri tributi minori e più recentemente l'addizionale IRPEF (applicata per ora solo da poco più della metà delle amministrazioni), assieme all'aumento delle tariffe dei servizi pubblici, ha dunque portato ad una maggiore autonomia, che oggi però mostra i suoi limiti.

L'imposta sugli immobili che frutta circa 18mila miliardi l'anno, è oramai al massimo del suo sfruttamento, come dimostra la costanza di gettito degli ultimi 2 anni. Anche la tassa rifiuti non offre ulteriori margini di utilizzo se non la dove c'è ancora un forte divario tra costo del servizio e provento tributario. Le imposte minori (pubblicità, diritto di affissione ed altre) anche se inasprite, restano pur sempre una componente poco rilevante del pacchetto delle entrate.

Per fronteggiare i nuovi fabbisogni, legati soprattutto al conferimento ai Comuni delle nuove funzioni in attuazione della riforma Bassanini e della riforma costituzionale, è stato deciso d'assegnare una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura del 4,5%. Non si tratta però di una risorsa aggiuntiva, in quanto la legge stabilisce una contestuale riduzione dei trasferimenti erariali. Il saldo fra maggiori entrate fiscali e minori trasferimenti sarà zero.

Pur in un quadro di buona autonomia finanziaria, le prospettive per i Comuni non sono rosee.

Con la Finanziaria 2002, lo Stato non solo ha previsto il rispetto ancor più rigido del patto di stabilità interno ponendo un tetto all'incremento della spesa corrente, ma ha anche disposto un taglio ulteriore dei trasferimenti, dell'1, del 2 e del 3% nel giro di tre anni.

Nasce da questa situazione la perentoria richiesta dei Comuni per una profonda revisione del sistema di finanziamento che restituisca elasticità alla manovra fiscale delle amministrazioni, basata su adeguati livelli di compartecipazione ai tributi statali, il mantenimento di quelli propri, l'inserimento nell'ordinamento delle tasse di scopo, nonché di un nuovo sistema per assegnare i trasferimenti statali, che sia effettivamente perequativo.

Le principali entrate tributarie delle Province:

La provincia svolge un importante ruolo di coordinamento dei programmi comunali che concorrono alla formazione dei piani di sviluppo regionale, in particolare per ciò che attiene allo sviluppo delle attività produttive e all'assetto territoriale e quindi alle conseguenti necessità di ampliamento delle infrastrutture.

Nell'ambito della riforma federalista della carta costituzionale, il nuovo articolo 119 riconosce anche alle Province, oltre che ai Comuni, Città Metropolitane e Regioni autonomia di entrata e di spesa.

Il secondo comma dell'articolo citato, afferma, in particolare, che gli stessi enti